

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente Ressa Francesco per mancato godimento riposi settimanali - Resistenza -Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, legale AMAT.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 26 (ventisei) del mese di febbraio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso promosso dal dipendente Ressa Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Passiatore, al fine di ottenere il risarcimento danni, rapportato alla retribuzione di una giornata lavorativa, per il mancato godimento di alcuni riposi settimanali nel corso degli anni pregressi;
- attesa la opportunità di resistere al giudizio de quo;
- ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nella causa promossa dal dipendente Ressa Francesco, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 100.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1998, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

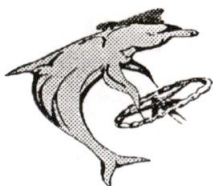


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

26 FEB. 1998

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. V.
(Semeraro Raffaele)



Taranto, li 2/marzo/1998

Prot. n° : Dir/ 605/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

p.2. M. 3.3.88

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 26 febbraio 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

30359/P2

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il sign. *Ressa Francesco*, nato il 30/7/1953 elettivamente domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli 53 (studio avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

MM

Mod. 1

- 6 FEB. 1998

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea.

B - Per il periodo 1983 - 1992 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale: la soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo. Il fatto, peraltro notorio, ha riguardato la quasi generalità del personale dipendente, quantomeno sino all'anno 1991/1992.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai conteggi allegati e correlativi ce-

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

TARAN 12/5/98
Ressa Francesco

E. A. Macri

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

[Signature]

A.T. - TARANTO
1405
10.2.98

cah
[Signature]

dolini paga.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D.- Con reclamo gerarchico del 1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al

godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'obbligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della

norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familiari e sociali.

Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente al pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente per il mancato godimento dei riposi settimanali , in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, per il periodo non coperto dalla prescrizione ordinaria, nella misura di £. 8.665.283= risultante dai conteggi allegati e correlativi cedolini paga, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato/procuratore antistatario;

5) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpello del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi, senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. In caso di contestazione, ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: reclamo gerarchico; conteggio e cedolini paga; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 22/5/1997

Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 30/4/88 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 8/1/88

A

Il Cancelliere

Pa. Civ. 11

Il Pretore

10220

Copia conforme all'originale

Taranto 20 GEN. 1988



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, cui consegue a favore del ricorrente la complessiva somma di £. 8.665.283=, come da conteggi allegati (*ex plurimis*: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinon S.p.A.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafrasca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990 del

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti.

N. 10/2/98

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

RESSA - FRANCESCO

1

ANNO 1983

			UNITARIO	
MESE	GIUGNO	RIPOSO NON GODUTO	1	39.079 = 39.079
"	LUGLIO	"	1	39.079 = 39.079
"	AGOSTO	"	1	39.532 = 39.532
"	SETT.	"	1	39.532 = 39.532
				<u>157.222</u>

ANNO 1985

			UNITARIO	
MESE	MAGGIO	RIPOSO NON GODUTO	1	45.450 = 45.450
"	GIUGNO	"	1	45.450 = 45.450
"	LUGLIO	"	2	45.450 = 90.900
"	AGOSTO	"	2	47.635 = 95.270
"	SETT.	"	2	47.635 = 95.270
"	OTTOBRE	"	3	47.635 = 142.905
				<u>515.245</u>

ANNO 1986

			UNITARIO	
MESE	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	1	48.763 = 48.763
"	FEBBRAIO	"	1	48.763 = 48.763
"	APRILE	"	1	48.763 = 48.763
"	MAGGIO	"	2	49.432 = 98.864
"	GIUGNO	"	1	49.432 = 49.432
"	LUGLIO	"	1	49.432 = 49.432

				UNITARIO	
MESE M	AGOSTO	RIPOSO NON GODUTO	2	50.900 = L	101.800
"	SETT.	"	2	50.900 = L	101.800
"	OTTOBRE	"	2	50.900 = L	101.800
"	NOVEMBRE	"	3	51.639 = L	154.917
"	DICEMBRE	"	1	51.631 = L	51.631
					<u>L 855.965</u>

				UNITARIO	
MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	2	51.631 = L	103.262
"	FEBBRAIO	"	1	51.631 = L	51.631
"	MARZO	"	2	51.631 = L	103.262
"	APRILE	"	2	52.731 = L	105.462
"	GIUGNO	"	2	53.419 = L	106.838
"	SETT.	"	2	53.439 = L	106.878
"	OTTOBRE	"	2	53.439 = L	106.878
"	NOVEMBRE	"	2	54.136 = L	108.272
MESE M	DICEMBRE	"	2	54.136 = L	108.272
					<u>L 900.755</u>

				UNITARIO	
MESE M	MARZO	RIPOSO NON GODUTO	2	56.472 = L	112.944
"	APRILE	"	4	56.472 = L	225.888
"	MAGGIO	"	2	58.706 = L	117.412

UNITARIO

MESE IN GIUGNO RIPOSO NON GODUTO	2	58.706 = £	117.412
" LUGLIO	1	58.706 = £	58.706
" AGOSTO	1	58.707 = £	58.707
" SETT.	3	58.707 = £	176.121
" OTTOBRE	1	58.707 = £	58.707
MESE IN NOVEMBRE	1	59.454 = £	59.454
			£ 985.351

ANNO 1989

UNITARIO

MESE IN GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	2	59.751 = £	119.502
" FEBBRAIO	2	59.751 = £	119.502
" MARZO	1	59.751 = £	59.751
" MAGGIO	1	60.747 = £	60.747
" GIUGNO	1	60.747 = £	60.747
" LUGLIO	2	60.747 = £	121.494
" AGOSTO	2	60.747 = £	121.494
" SETT.	3	60.746 = £	182.238
" NOVEMBRE	1	66.607 = £	66.607
MESE IN DICEMBRE	2	66.607 = £	133.214
			£ 1.045.296

ANNO 1990

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	1	69.243 = £	69.243
" FEBBRAIO "	2	69.243 = £	138.486
" MARZO "	2	69.243 = £	138.486
" APRILE "	3	69.243 = £	207.729
" GIUGNO "	4	70.409 = £	281.636
" OTTOBRE "	3	70.409 = £	211.227
" NOVEMBRE "	3	71.502 = £	214.506
MESE M DICEMBRE "	1	71.502 = £	71.502
			£ 1.332.815

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	73.431 = £	220.293
" FEBBRAIO "	2	73.431 = £	146.862
" MARZO "	4	73.431 = £	293.724
" APRILE "	2	73.431 = £	146.862
" MAGGIO "	1	74.904 = £	74.904
" GIUGNO "	2	74.904 = £	149.808
" LUGLIO "	1	74.904 = £	74.904
" SETT. "	2	74.904 = £	149.808
" OTTOBRE "	2	74.904 = £	149.808
" NOVEMBRE "	3	76.137 = £	228.411
" DICEMBRE "	3	76.137 = £	228.411
			£ 1.863.795

ANNO 1992

5

			UNITARIO	
MESE DI GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	2	77.603 = $\frac{1}{2}$	155.206
" MARZO	"	3	77.603 = $\frac{1}{3}$	232.809
" APRILE	"	1	77.603 = $\frac{1}{1}$	77.603
" MAGGIO	"	1	77.603 = $\frac{1}{1}$	77.603
" GIUGNO	"	2	77.603 = $\frac{1}{2}$	155.206
" SETT.	"	3	77.603 = $\frac{1}{3}$	232.809
" OTTOBRE	"	1	77.603 = $\frac{1}{1}$	77.603
				$\frac{1}{2}$ 1.008.839

RIEPILOGO

ANNO 1983 = $\frac{1}{2}$	157.292
" 1985 = $\frac{1}{2}$	515.245
" 1986 = $\frac{1}{2}$	855.965
" 1987 = $\frac{1}{2}$	900.755
" 1988 = $\frac{1}{2}$	985.351
" 1989 = $\frac{1}{2}$	1.045.296
" 1990 = $\frac{1}{2}$	1.332.815
" 1991 = $\frac{1}{2}$	1.863.795
ANNO 1992 = $\frac{1}{2}$	1.008.839
	$\frac{1}{2}$ 8.665.283